

COMUNE DI ORNAVASSO (VB)



**ACQUA
NOVARA.VCO**
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

OPERE ACCESSORIE AL NUOVO POZZO MIGIANDONE IN COMUNE DI ORNAVASSO (VB), FRAZIONE MIGIANDONE

OGGETTO:

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:
ESECUTIVO

Data Rev. N° 0:
MARZO 2023

| Rev. N° | Modifiche | Data |
|---------|-----------|-------|
| 1 | - | -/-/- |
| 2 | - | -/-/- |
| 3 | - | -/-/- |
| 4 | - | -/-/- |

Rif. N° Commessa:

Y21N - 10034340

CUP:

D26H19000230005

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO
A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

I Progettisti: *Ing. Giovanni Battista Peduzzi*
Mandataria



Mandanti

STUDIO PAOLETTI
INGEGNERI ASSOCIATI


FABRIZIO MONZA
ARCHITETTO



Dott.ssa SILVANA CLERICI

Dott. MASSIMO SARTORELLI


Il Progettista Impianti Elettrici:



Ing. MARCO ZANETTA

Elaborato N°:

4.0



Sommario

| | |
|---|----|
| 1. PREMESSA..... | 1 |
| 2. Normativa di riferimento | 2 |
| 2.1 Normativa nazionale..... | 2 |
| 2.1.1 Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 | 2 |
| 2.1.2 D.p.R. n. 120 del 13 giugno 2017 – terre e rocce da scavo | 3 |
| 2.1.3 D.M. Ambiente n. 69 del 28 marzo 2018 – conglomerato bituminoso..... | 4 |
| 3. Caratterizzazione e gestione dei materiali provenienti dagli scavi | 7 |
| 3.1 Premessa..... | 7 |
| 3.2 Terre e rocce da scavo | 7 |
| 3.3 Conglomerato bituminoso | 8 |
| 3.4 Conferimento a discarica..... | 9 |
| Allegato | 10 |

1. PREMESSA

Il presente elaborato costituisce adempimento a quanto disposto dall'ex articolo 26 comma 1, lettera i) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre, attualmente in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 216 comma 4 del D.lgs. n. 50 del 2016 nel periodo transitorio fino all'emanazione ed entrata in vigore delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del suddetto decreto.

Detto articolo prevede che in fase di redazione del progetto definitivo vengano effettuati studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, eventuali accertamenti ed indagini, atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree interessate dalle opere in progetto, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. In particolare, nella presente relazione tecnica sulla gestione delle materie vengono riportate le analisi condotte per definire la tipologia di materiali di esubero provenienti dagli scavi e l'individuazione delle aree per il loro deposito e smaltimento, nonché la loro corretta modalità di gestione sulla base della normativa nazionale e regionale analizzata.

La presente relazione è quindi così strutturata:

- il Capitolo 1, "Premessa", introduce l'argomento in oggetto e riporta le principali fonti normative su cui lo stesso si basa;
- il Capitolo 2 "Normativa di riferimento" descrive la disciplina che regola la corretta caratterizzazione e gestione dei materiali provenienti dalle lavorazioni previste;
- il Capitolo 3, "Caratterizzazione e gestione dei materiali provenienti dagli scavi", riassume le principali peculiarità del progetto.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA NAZIONALE

2.1.1 Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

La disciplina nazionale che regola la corretta caratterizzazione e gestione dei materiali provenienti da demolizioni, lavorazioni e scavi fa riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e ss. mm. e ii., e ci si riferisce in particolare alla Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, di cui si riportano gli articoli di maggior interesse.

Secondo quanto definito dall'articolo 184 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis” sono considerati rifiuti speciali, e sono individuati nell'elenco europeo dei rifiuti (CER) al capitolo 17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)”.

Ai sensi dell'articolo 184bis “Sottoprodotto” del D. Lgs 152/2006, si definisce:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Inoltre, l'articolo 185 comma 1 identifica le seguenti esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto:

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2.1.2 D.p.R. n. 120 del 13 giugno 2017 – terre e rocce da scavo

Per quanto concerne in particolare la gestione delle terre e rocce provenienti dagli scavi, il riferimento normativo nazionale è il D.P.R. 13 giugno 2017, n.120, “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164*”, vigente dal 22 agosto 2017, (che ha abrogato i precedenti D.M. 161/2012, articolo 184bis comma 2 del D. Lgs 152/2006 e articoli 41 comma 2 e 41bis del D.L 69/2013 convertito con modificazioni nella Legge 98/2013).

In generale, il regolamento conferma che le terre e rocce da scavo possono, in determinate circostanze, essere gestite in deroga alla normativa in materia di rifiuti, fermi restando i principi quadro europei di rispetto di tutela della salute umana e dell'ambiente naturale che ispirano la normativa nazionale

Il presente Decreto 120/2017 risulta ad oggi l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, e consegue gli obiettivi di:

- allineamento alla normativa europea e alle differenti disposizioni locali presenti nel territorio nazionale;
- agevolazione e incremento del ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti;
- semplificazione delle procedure e riduzione degli oneri documentali;
- definizione di tempistiche certe per l’avvio delle attività di gestione dei materiali;

- produzione veloce e snella per l'attestazione dei requisiti come sottoprodotti, con garanzia di sicurezza ambientale e sanitaria;
- rafforzamento del sistema dei controlli da parte delle autorità competenti

Secondo l'art. 2 "Definizioni" comma 1 lettera c, si definiscono "terre e rocce da scavo: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso".

Ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184bis (sopra riportato), nel caso di utilizzo in sito diverso da quello in cui è stato escavato, sono individuate differenti procedure in funzione di volumi di scavo e della tipologia di cantiere; secondo l'art. 2 comma 1 si definiscono:

- t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.1.3 D.M. Ambiente n. 69 del 28 marzo 2018 – conglomerato bituminoso

Per quanto riguarda la gestione del materiale derivante dalla fresatura dell'asfalto, inteso secondo quanto definito norma tecnica UNI EN 13108-8 "il conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli

strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo”, l’ultimo riferimento normativo nazionale è costituito dal D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, in vigore dal 3 luglio 2018.

Il suddetto Decreto definisce le norme per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) del granulato di conglomerato bituminoso, prevedendo i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di conglomerato bituminoso di recupero, derivanti dalla fresatura e dalla frantumazione delle pavimentazioni stradali, cessino di essere qualificate come rifiuto.

In particolare, secondo quanto riportato all’articolo 2:

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) «conglomerato bituminoso»: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice CER 17.03.02 proveniente:

- 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
- 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;

b) «granulato di conglomerato bituminoso»: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto; (...)

I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sono riportati all’articolo 3:

1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

- a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
- b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.

Gli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso, descritti alla parte a) dell’Allegato 1, sono:

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali

Il successivo articolo 4 definisce il dovere da parte del produttore di attestare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 per mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, all'Autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Resta comunque escluso dalle disposizioni del presente regolamento il conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A conclusione dei lavori del gruppo di lavoro denominato *Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente* (SNPA) n.8 "Terre e rocce da scavo", il 9 maggio 2019 sono state approvate dal Consiglio SNPA, con Delibera n.54/2019, le Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, la cui finalità è definire un approccio comune e un'applicazione condivisa delle disposizioni stabilite dal DPR 120/2017, con particolare riferimento ai compiti di monitoraggio e controllo attribuiti al SNPA.

Le linee guida approfondiscono alcuni aspetti, tra cui: i criteri di verifica dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo prodotte nei piccoli cantieri, la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in siti già bonificati e certificati, la normale pratica industriale, la metodologia per quantificare i materiali di origine antropica nel caso le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, i criteri di programmazione dei controlli da parte delle Agenzie.

3. CARATTERIZZAZIONE E GESTIONE DEI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI

3.1 PREMESSA

Gli interventi in progetto sono finalizzati a far fronte ad una situazione di carenza di risorsa idrica riscontrata da parte di Acqua Novara VCO nel comune di Ornavasso. Poiché nel 2020 si era già dato avvio alla realizzazione del piezometro e delle prove di portata, oggetto della presente progettazione sono invece le opere accessorie alla testa pozzo. La soluzione progettuale prevede la realizzazione dell'opera di presa e della sezione di accumulo e rilancio della risorsa idrica, in container isolati e coibentati all'interno di apposita area recintata, nonché il collegamento alla rete di distribuzione esistente.

Data la natura delle attività sopra descritte per la realizzazione delle opere oggetto della presente progettazione, si prevede dunque che durante le lavorazioni saranno prodotti i seguenti materiali:

- terre e rocce provenienti dagli scavi;
- materiale conglomerato bituminoso derivante dalla fresatura dell'asfalto per i tratti di scolare / tubazioni da posare sotto la sede stradale.

3.2 TERRE E ROCCE DA SCAVO

Per quanto concerne le terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione degli interventi previsti nel presente progetto, sono possibili differenti modalità e procedure di gestione in base alla destinazione d'uso prevista per il materiale:

- 1) riutilizzo in situ di materiale non contaminato nello stesso sito di produzione, per il riempimento degli scavi nella frazione eccedente il rinterro degli scavi;
- 2) riutilizzo del materiale di scavo qualificato come sottoprodotto al di fuori del cantiere di produzione;
- 3) invio del materiale a deposito e smaltimento come rifiuto.

Nel caso di terreno non contaminato riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito di produzione, l'articolo 185 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 152/06 prevede l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti. La non contaminazione va verificata ai sensi dell'Allegato 4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del TUA e quindi con un prelievo ed analisi dei materiali. In questo caso il produttore delle terre e rocce da scavo ha l'obbligo di inviare ad ARPA una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare.

Nel caso di riutilizzo del materiale come sottoprodotto (ai sensi dell'art. 184bis del D. Lgs 152/06 e dell'art. 4 D.P.R. 120/17) al di fuori del cantiere, la procedura da seguire è quella definita per un cantiere di piccole dimensioni (volume di scavo inferiore a 6.000 m³).

La procedura semplificata prevede che per questi cantieri la sussistenza delle condizioni previste per la gestione come sottoprodotto sia attestata dal produttore tramite la predisposizione della Dichiarazione di Utilizzo, resa ai sensi del DPR 445/2000 e la sua trasmissione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al Comune del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente.

Nella Dichiarazione di Utilizzo il produttore indica.

- le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti;
- gli eventuali siti di deposito intermedio, con i riferimenti autorizzativi;
- il/i sito/siti di destinazione, con i riferimenti autorizzativi;
- gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo;
- i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

La DAU non costituisce una richiesta di autorizzazione, bensì una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante, sicché non richiede alcuna approvazione.

Nel caso di impossibilità al riutilizzo, i terreni andranno smaltiti secondo la disciplina di cui al D. Lgs 152/2006 parte IV.

3.3 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Nell'ambito di una gestione integrata dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni in progetto, improntata su una politica di recupero e riutilizzo dei materiali per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per quanto concerne il materiale conglomerato bituminoso derivato dalla fresatura prodotto durante la realizzazione degli interventi previsti nel presente progetto, sono possibili differenti modalità e procedure di gestione in base alla destinazione d'uso prevista per il materiale:

- 1) riutilizzo come "granulato di conglomerato bituminoso" a seguito di operazioni di recupero secondo quanto disposto dal D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69;
- 2) invio del materiale ad impianti di recupero (conglomerato bituminoso fresato, codice CER 17.03.02).
- 3) invio del materiale a deposito e smaltimento come rifiuto

Nel caso in cui l'Appaltatore decidesse di avviare a deposito e smaltimento il materiale proveniente dalla fresatura dell'asfalto, sarà necessario individuare il punto di conferimento del materiale più prossimo al cantiere.

3.4 CONFERIMENTO A DISCARICA

Per la localizzazione del sito in cui conferire il materiale di risulta dalle operazioni di scavo, si è consultato il sito di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) alla sezione “Catasto Rifiuti Sezione Nazionale”, da cui è emerso l’elenco di discariche piemontesi, riportato in allegato al presente elaborato.

Milano, marzo 2023

IL PROGETTISTA INCARICATO

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

HA COLLABORATO:

Dott. Ing. Chiara Moscardini

Comune di Ornavasso

OPERE ACCESSORIE AL NUOVO POZZO MIGIANDONE IN COMUNE DI ORNAVASS (VB), FRAZ. MIGIANDONE
PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO

Comune di Ornavasso

**OPERE ACCESSORIE AL NUOVO POZZO MIGIANDONE IN COMUNE DI ORNAVASS (VB), FRAZ. MIGIANDONE
PROGETTO ESECUTIVO**

Smaltimento in discarica

| Provincia | Comune | Categoria |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| VC | Borgo d'Ale | <u>INERTI</u> |
| VC | Vercelli | INERTI |
| NO | Bellinzago Novarese | INERTI |
| NO | Maggiora | INERTI |
| TO | Castellamonte | NON PERICOLOSI |
| TO | Collegno | NON PERICOLOSI |
| TO | Druento | NON PERICOLOSI |
| TO | Grosso | NON PERICOLOSI |
| TO | Torrazza Piemonte | NON PERICOLOSI |
| CN | Magliano Alpi | NON PERICOLOSI |
| CN | Sommariva Perno | NON PERICOLOSI |
| CN | Venasca | NON PERICOLOSI |
| AT | Cerro Tanaro | NON PERICOLOSI |
| AL | Casale Monferrato | NON PERICOLOSI |
| AL | Novi Ligure | NON PERICOLOSI |
| AL | Novi Ligure | NON PERICOLOSI |
| AL | Solero | NON PERICOLOSI |
| AL | Tortona | NON PERICOLOSI |
| TO | Balangero | PERICOLOSI |
| TO | Collegno | PERICOLOSI |
| AL | Casale Monferrato | PERICOLOSI |
| Piemonte | | N.:21 |